

Legge 18 aprile 1962 n.167 Piano per l'acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare.

# COMUNE DI ROMA

## ZONA PIANIFICATA DELLA SERPENTARA 2<sup>a</sup> PIANO ESECUTIVO PLANOVOLUMETRICO

### Compendio delle norme urbanistiche edilizie per l'esecuzione del piano

# 5 BIS

apr.71

r.

Progettisti : studio arch. ingg. vincenzo fausto lucio passarelli

Collaboratori: arch. giovanbattista castagnetta


arch. valerio moretti

arch. claudio saratti

UFFICIO SPECIALE PIANO REGOLATORE

IL DIRETTORE

(Prof. Ing. Pietro Samperi)



~~A~~  
5 XI 74

DELIBERAZIONE  
n° 6999 del -7 AGO. 1975  
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Elaborato  
grafico 4

## NORME GENERALI URBANISTICO-EDILIZIE PER LA ESECUZIONE DEL PIANO

Salvo le specifiche prescrizioni per i piani delle singole zone, l'edificazione nell'ambito delle aree comprese nel Piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, deve rispondere alle seguenti norme di carattere generale:

### Art. 1.

I piani delle zone, da intendersi come piani particolareggiati, si realizzano attraverso piano di lottizzazione o piani planivolumetrici redatti in scala 1:1.000 e secondo le norme tecniche contenute nel Piano della legge n. 167 e nei singoli piani delle zone, nonché quelle formulate, a completamento delle prime, in sede dei piani di lottizzazione e planivolumetrici anzidetti.

Questi ultimi potranno, eccezionalmente, non essere redatti contemporaneamente per l'intero piano della zona ma, separatamente, per parti di esso opportunamente scelte.

Tali piani dovranno essere approvati dall'Amministrazione Comunale, la quale, in base ad essi, potrà, di volta in volta, concedere licenze di costruzione per i singoli edifici.

### Art. 2.

L'edificazione dovrà essere eseguita secondo schemi di tipo aperto; è pertanto vietata la costruzione di cortili chiusi e le costruzioni dovranno essere isolate e risolte architettonicamente su tutte le fronti.

L'edificazione potrà essere realizzata mediante edifici di tipo normale e mediante edifici di tipo a torre.

La superficie di ingombro dei fabbricati di tipo normale è libera; per gli edifici a torre, viceversa, l'ingombro massimo dovrà essere contenuto in un cerchio con diametro non superiore a m. 28.

Le cubature realizzabili sono espresse attraverso gli indici di edificabilità fondiaria riportati nelle tabelle riassuntive dei singoli piani, espresse in metri cubi per metro quadrato e riferite alle aree contrassegnate dagli appositi simboli.

Dette cubature sono suddivise, a seconda della destinazione d'uso degli edifici, in residenziali e non residenziali; quest'ultime, calcolate nella proporzione globale del 15% rispetto alle prime, si riferiscono alle destinazioni ad uffici, banche, grandi magazzini, attrezzature per la cultura e lo svago, per l'assistenza, per il turismo, per l'artigianato, coabitative o altre similari.

Mentre nella cubatura residenziale possono essere consentite anche le altre destinazioni previste per la cubatura non residenziale, entro quest'ultima non sono comunque ammesse utilizzazioni per abitazione.

I negozi, purchè limitati al solo piano terreno, e nelle aree o sulle fronti stradali ammesse nei piani particolareggiati delle singole zone o nei piani di lottizzazione o planivolumetrici di cui all'art. 1, non sono computabili agli effetti delle cubature consentite.

Nelle zone residenziali con bassa densità (con indice di edificabilità fino a 1,00 mc./mq.) non è consentito l'uso per negozi del piano terreno degli edifici di abitazione. In tali zone eventuali locali per negozi possono essere realizzati con costruzioni isolate, la cui cubatura sarà però in tal caso compresa in quella consentita dall'indice di edificabilità.

Gli indici di edificabilità previsti nei piani particolareggiati sono suddivisi in cinque categorie, i cui limiti di variabilità rispondono generalmente ai seguenti valori:

R<sup>1</sup>) Zona residenziale, con indice compreso da 5 a 7 mc./mq., di cui circa il 10% destinato a cubatura non residenziale.

R<sup>2</sup>) Zona residenziale, con indice di cubatura compreso fra 1,5 e 4 mc./mq.

R<sup>3</sup>) Zona residenziale, con indice di cubatura inferiore a 1 mc./mq.

R<sup>4</sup>) Zona mista, con indice di cubatura compreso fra 1,5 e 1,7 mc./mq. di cui da 1/3 a 2/3 residenziali e il resto non residenziale.

R5) Zona mista, con indice di cubatura compreso fra 1,5 e 4 mc./mq. di cui da 1/3 a 2/3 residenziale e il resto non residenziale.

In alcuni piani sono previste altre zone particolari, soprattutto quando si tratti di aree che, per circostanze speciali, non sono soggette al vincolo della legge n. 167.

Le norme relative a tali zone sono indicate nell'art. 11 o, caso per caso, nei singoli piani.

#### Art. 3.

Le aree per i servizi pubblici di quartiere sono determinate in base al fabbisogno per abitante, definito, per le diverse ampiezze dei quartieri, nella tabella I; la colonna relativa agli aggruppamenti da 10.000 abitanti comprende anche i valori già definiti per i 5.000 abitanti, parimenti la colonna per gli aggruppamenti di oltre 10.000 abitanti comprende anche i valori definiti nelle due precedenti.

Le aree per i servizi pubblici di livello superiore sono invece determinate in base al complesso di gravitazioni dei quartieri interessati, nonché alla situazione attuale (di carenza o di sovrabbondanza) per le zone più interne.

#### Art. 4.

Le sezioni stradali, salvo casi già compromessi, sono unificate nei tre tipi fondamentali da m. 10,50, m. 13,00 e m. 30,00.

L'ultimo tipo può anche raggiungere, in taluni tratti, misure maggiori dovute a una maggiore larghezza dello spartitraffico per adeguarsi a particolari ambienti orografici.

Tali larghezze riguardano soltanto la porzione di suolo pubblico costituito dalla carreggiata e dai due marciapiedi, mentre in realtà il distacco tra edifici fronteggianti sarà di almeno m. 20,00, m. 24,00 e m. 30,00 rispettivamente e comunque mai inferiore all'altezza degli edifici stessi.

I dati sono riassunti dalla seguente tabella:

- a) sezione da m. 10,50, costituita da una carreggiata di m. 6,00 (corrispondente a due corsie di traffico più una di sosta) e da due marciapiedi da m. 1,25 ciascuno. Il distacco degli edifici dall'asse stradale dovrà essere di almeno m. 10,00; le aree interposte tra la fronte di un edificio e la strada dovranno essere mantenute a verde.
- b) sezione da m. 13,00, costituita da una carreggiata di m. 9,50 (corrispondente a tre corsie di traffico) e da due marciapiedi da m. 1,70 ciascuno. Il distacco degli edifici dall'asse stradale dovrà essere di almeno 12,00 metri; le aree interposte tra la fronte di un edificio e la strada dovranno essere mantenute a verde.
- c) sezione da m. 30,00, costituita da due carreggiate unidirezionali di m. 6,40 ciascuna e da due spazi di sosta di m. 5,00, spartitraffico di almeno m. 3,20 e da due marciapiedi laterali di m. 2,00 ciascuno.

#### Art. 5

Le altezze degli edifici non debbono superare le altezze massime assolute previste dal regolamento vigente, salvo deroghe -nei casi previsti dalle presenti norme per le varie zone- da concedersi con il rispetto della procedura di cui alla legge 21 dicembre 1955, n. 1357.

Ciascun piano, per ciascuna zona edificabile, potrà fissare le altezze massime che, in generale, saranno in relazione alla densità fondiaria, ma che dovranno anche essere determinate in funzione della orografia e di particolari esigenze ambientali e paesistiche.

Per le zone con indici di edificabilità compresi fino a 1,00 mc/mq. l'altezza massima consentita non può comunque superare m. 7,50 per costruzioni con copertura a tetto piano o terrazza e m. 8,50 per costruzioni con copertura a tetto inclinato.

Salvo diverse prescrizioni indicate nei piani delle singole zone le altezze massime consentite, rispettivamente per le costruzioni con copertura a tetto piano o terrazza e per quelle con copertura a tetto inclinato, in relazione ai vari indici di edificabilità, sono le seguenti:

- a) m. 10,50 e m. 12,00 per indici compresi tra 1,01 e 2,50 mc/mq;
- b) m. 14,00 e m. 15,00 per indici compresi tra 2,51 e 4,00 mc/mq;
- c) m. 17,30 e m. 18,30 per indici compresi tra 4,01 e 5,00 mc/mq;
- d) per indici superiori a 5,01 mc/mq non è stabilito preventivamente alcun limite d'altezza.

In ogni caso l'altezza minima netta consentita per i piani non può essere inferiore a m. 2,80.

Le altezze consentite per i vari edifici misurate al piano di calpestio del terrazzo di copertura o alla linea di gronda del tetto, vanno intese in senso assoluto. Fanno eccezione oltre i parafulmini e le antenne radio e televisive soltanto i cosiddetti volumi tecnici, comprendenti le cabine idriche e i bucatari (ove necessari), gli estracorsa degli ascensori (salvo l'esame delle possibilità di arrivo, con l'ascensore, nella terrazza) le scale, gli stenditoi, i comignoli. (1)

(1) Integrato e modificato con delib. n. 1148 del 18.2.66 approvata con D.M. n. 2046 del 23.14.1966

#### Art. 6

La sagoma dei fabbricati prospettanti su strada, considerata in sezione trasversale a questa, deve essere contenuta nell'inclinata avente per ascissa la larghezza stradale (comprensiva degli spazi laterali minimi previsti nell'art. 4) e per ordinata pari misura (rapporto 1 a 1); nell'ascissa va invece escluso ogni altro spazio antistante, anche di carattere pubblico, in ogni caso di arretramento dal filo stradale o dal limite prescritto dall'art. 4 può aggiungersi la maggior misura dell'arretramento stesso.

L'ordinata va misurata dalla quota del ciglio del marciapiede.

Per gli edifici non prospettanti su strada si applicano gli stessi criteri. La distanza tra fabbricato e confine di proprietà non dovrà esse

re inferiore alla metà delle distanze stabilite per gli edifici appartenenti allo stesso proprietario.

A parziale deroga delle disposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo, possono essere ammessi brevi distacchi tra la fronte di un edificio e la testata di un altro - testata la cui larghezza non sia superiore a m. 15 - tra due spazi interni o tra spazio interno e strada: tali brevi distacchi debbono essere pari alla metà dell'altezza degli edifici e comunque non inferiori a m. 12.

Qualora un edificio debba sorgere su lotto a confine di lotto edificato rispettando un distacco interno convenzionato, l'ordinata va riferita alla quota più bassa del marciapiede di detto edificio.

Le distanze tra i fabbricati saranno misurate dal perimetro esterno dei muri o di qualsiasi avancorpo o corpo a sbalzo chiuso o semichiuso.

#### Art. 7

Qualsiasi costruzione situata su terreno in pendio non può sviluppare un volume abitabile fuori terra maggiore di quello realizzabile sullo stesso terreno, se pianeggiante; qualora la differenza di quota fra gli estremi di un lotto sia tale da consentire lo sfalsamento dei livelli dei piani, la costruzione può svilupparsi a gradoni secondo l'andamento del terreno nel modo più opportuno a condizione di non superare mai, sul fondo a valle, la massima altezza consentita e semprechè la soluzione architettonica risulti soddisfacente.

Il Comune potrà intervenire per imporre la demolizione delle eccedenze di cubatura fuori terra che dovessero verificarsi in conseguenza di arbitrari abbassamenti del piano di spiccato della costruzione.

#### Art. 8

I locali parzialmente interrati non possono essere adibiti ad abitazioni.

Nel caso di costruzioni su terreno in pendio, che abbiano un solo piano parzialmente interrato, possono essere adibiti ad abitazione solo i locali interamente fuori terra.

Può essere autorizzata la destinazione dei seminterrati ad abitazione del portiere o del custode dell'edificio, purchè tale abitazione sia decorosa e rigorosamente conforme alle norme di igiene.

Art. 9

Qualsiasi costruzione di locali accessori (fatta eccezione per le portinerie) è tassativamente vietata, salvo che nelle zone a ville unifamiliari con indice di edificabilità compreso fino a 1,00 mc/mq; la relativa cubatura viene comunque computata nell'indice di edificabilità ammesso. Tutti gli spazi interni al lotto non impegnati dall'edificio o dagli edifici principali, nè da strade o da piazzali per la sosta delle autovetture, nè da rampe di accesso ai piani seminterrati, dovranno essere sistemati e mantenuti a giardino e delimitati verso strada con recinzioni di altezza non superiore a m. 1,80 costituite per almeno metri 1,50 da cancellate.

Art. 10

Il parcheggio delle autovetture deve essere previsto al di fuori della sede stradale ossia su aree interne ai lotti edificabili, sotto i fabbricati od in autorimesse sotterranee, in ragione di almeno mq. 1 ogni mc. 30 di costruzione fuori terra per edifici destinati a residenze e negozi e di mq. 1 ogni mc. 15 per edifici destinati ad altri usi (uffici, magazzini, servizi pubblici, ecc.). Gli accessi dei parcheggi e delle autorimesse sulle strade pubbliche dovranno essere particolarmente studiati ai fini di non intralciare il traffico veicolare sulle strade stesse.

Nel caso di fabbricati sollevati su pilastri, dove le aree per la sosta delle autovetture possono essere ricavate sotto i fabbricati a livello del terreno, dette zone porticate sono escluse dal calcolo della cubatura edificabile fuori terra.

Art. 11

Nei piani di alcune zone sono state previste destinazioni particolari che si riferiscono a quelle corrispondenti del P.R.G. adottato il

18 dicembre 1962.

Per tali destinazioni, salvo quanto previsto nei precedenti articoli e ulteriori prescrizioni da definire in sede di piani planivolumetrici, valgono le seguenti norme:

#### ZONA B2

Conservazione dei volumi e delle superfici esistenti

Questa zona è vincolata alla conservazione dei volumi edilizi esistenti (salvo l'aggiunta -con soddisfacente soluzione architettonica- dei volumi tecnici strettamente indispensabili) nonché delle superfici lorde esistenti (con l'aumento non superiore al 30% di quelle attuali).

In tale zona sono conservate le previsioni già contenute nel piano regolatore di massima del 1931 e nei relativi piani particolareggiati, per tutte le destinazioni ed opere, servizi ed impianti pubblici. Tali previsioni assumono, agli effetti del presente piano, natura ed efficacia di previsioni di cui all'art. 7 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150

Alla zona B si applicano le norme del piano regolatore 1931 e del Regolamento edilizio 1934 e successive modificazioni, con le limitazioni di cui al presente articolo. Ad essa non si applicano le norme di cui al successivo art. 8, eccezion fatta per le costruzioni nei parchi privati e nelle zone di rispetto.

Nella zona B2 non sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

a) uffici pubblici statali, parastatali o locali, o sedi di istituti di diritto pubblico, di enti previdenziali, assistenziali o di beneficenza, di interesse nazionale, provinciale o cittadino, fatta eccezione per le sedi di rappresentanza, le sedi di commissariati di pubblica sicurezza, di tenenze e stazioni di carabinieri, caserme dei Vigili del Fuoco, posti di pronto soccorso gestiti da pubblici ospedali, delegazioni comunali e simili;

b) le sedi di ufficio della capienza superiore a 100 unità; ad ogni impiegato è attribuita una superficie lorda di mq. 25. Tale limite massimo è riferito ad ogni singolo edificio.

Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

a) creazione di parcheggio a servizio della costruzione, al di fuori delle reti stradali, in ragione di 1 mq. netto per ogni 30 mc. costruiti fuori terra;

b) conservazione degli spazi privati destinati a verde interni ed esterni degli attuali edifici.

#### ZONA G1.

Parco privato vincolato.

Nei parchi privati vincolati deve essere conservata l'attuale consistenza edilizia o relativa sistemazione a verde con esclusione di nuove costruzioni.

#### ZONA G2.

Parco privato.

In questa zona si applicano le seguenti disposizioni:

a) la superficie copribile non deve superare  $\frac{1}{50}$  dell'area del lotto e la costruzione deve avere superficie minima di mq. 100;

b) l'altezza massima non deve superare m. 7,50 dalla quota del terreno a sistemazione avvenuta;

c) i distacchi dal filo stradale e dai confini devono essere pari almeno a m. 10;

d) gli spazi liberi devono essere sistemati e mantenuti a giardino, salvo viali ed eventuali rampe di accesso ai locali del piano cantinato;

e) sono consentiti gli accessori in misura complessiva non superiore a  $\frac{1}{50}$  dell'area del lotto e di altezza non eccedente m. 3 ovvero m. 4 se abitabili;

f) è obbligatorio il rispetto delle alberature esistenti e delle caratteristiche panoramiche;

g) nel limite della cubatura realizzabile in base all'applicazione delle norme suindicate e ferma comunque restando l'altezza massima di m. 7,50, le costruzioni principali possono coprire una superficie maggiore del trentesimo.

ZONA G3.

Verde privato.

In questa zona si applicano le disposizioni della zona G2 parco privato, salvo per la superficie copribile che non deve superare  $1/40$  della area disponibile. Il lotto minimo è di mq. 8.000.

ZONA H2.

Agro romano vincolato.

Nella zona H2 sono consentite soltanto le costruzioni necessarie per la conduzione agricola. Tali costruzioni non possono sorgere su lotti di superficie inferiore a 20.000 mq., e possono avere una cubatura massima di 1.000 mc. mq. ed un'altezza non superiore a 2 piani.

ZONA M2.

Servizi privati.

Appartengono alla zona M2 le attrezzature corrispondenti alle esigenze fondamentali della popolazione non necessariamente pubbliche, quali quelle: scolastiche, culturali, religiose, sanitarie, assistenziali, sportive, ricreative, commerciali, trasportuali, turistiche, di istituti, convivenze, collegi e convitti.

Il volume delle costruzioni realizzabili nelle aree comprese in zona M2 non deve superare l'indice di fabbricabilità di mc. due per ogni metro quadrato della superficie fondiaria e la conformazione e la distribuzione dei corpi di fabbrica deve essere tale da consentire all'interno dei lotti la sistemazione di ampi spazi alberati.

TABELLA I

TIPO DEI SERVIZI	Quartieri fino a 5.000 abit.  mq/ab	Quartieri oltre 5.000 e fino a 10.000 abitanti mq/ab	Quartieri oltre 10.000 abitanti mq/ab
Scuole materne	0,5 (Superf.min. mq. 2.000)	0,5	0,5
Scuole d'obbligo	1,3 (Superf.min. mq. 5.000)	1,3	1,3
Scuole superiori	-	-	0,6
Chiese e centri parrocchiali	1 (Superf.min. mq. 5.000)	0,8	0,8
Centri commerciali mercati	0,7	0,5	0,5
Centri culturali e assist.	(Superf.min. mq. 2.500)	0,5	0,8
Centri sanitari	-	0,2	0,3
Centri amministrativi	-		0,2
TOTALE aree per edifici collettivi	3,5	3,8	5,0

INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLE NORME TECNICHE GENERALI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ZONE DI CUI ALLA LEGGE 18 APRILE 1962 N.167 E SUCCESSIVE MODIFICHE (APPROVATE RISPETTIVAMENTE CON D.M. N.3266 DELL'11.8.1964 E CON D.M. N.2046 DEL 23.12.1966) ADOTTATE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.1355 DEL 20.4.1971.

Premesso che in allegato al piano delle zone di cui alla legge 18 aprile 1962 n.167 e successive modificazioni, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.204 del 26 febbraio 1964, sono state approvate norme tecniche generali, e che nelle rielaborazioni planovolumetriche venivano, altresì, fissate norme particolari di esecuzione per i singoli piani di zona;

Considerato che in sede attuativa si sono rese e si rendono necessarie modifiche a dette prescrizioni al fine di adeguare alle esigenze degli Enti costruttori le tipologie edilizie;

Che tali modifiche, che non alterano le linee generali dei piani, sono rese indispensabili fra l'altro dalla necessità di rispettare i nuovi standards relativi al dimensionamento dei parcheggi privati, nonché quelli stabiliti dal Decreto Ministeriale per il dimensionamento degli edifici scolastici;

Che conseguentemente può determinarsi la necessità di variare la viabilità secondaria in particolare quando questa assume valore di viabilità interna a servizio di lotti edificatori oggetto di progettazione unitaria;

Considerato che tali modifiche riguardano non già i volumi massimi consentiti, gli indici generali di densità edilizia, la rete viaria principale, la quantità e collocazione delle aree destinate a pubblici servizi, bensì modeste variazioni, sicché non è necessario adottare la procedura della variante che, peraltro, determinerebbe gravi ritardi nella realizzazione di programmi edilizi urgenti;

Che con l'occasione si ritiene necessario modificare gli articoli 6 e 9 delle Norme generali citate sostituendoli con i testi già

approvati come norme particolari in sede di variante ad alcuni piani di zona;

Avuto presente il parere favorevole espresso dall'VIII Commissione Consiliare

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

assumendo, per l'urgenza di provvedere, i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.140 della Legge Comunale e Provinciale, T.U. 4 febbraio 1915, n.148, delibera:

1) L'art.5 delle Norme tecniche generali è integrato con l'aggiunta del seguente comma, dopo il IV:

"Le altezze di cui al comma precedente possono essere superate in sede di elaborazione planovolumetrica senza necessità di variante al piano di zona, purchè le diverse altezze siano contenute nei limiti di cui al 1° comma e siano approvate dalla Commissione Urbanistica Consultiva";

2) L'art.6 è così sostituito:

"Gli edifici prospicienti aree destinate a verde pubblico, a servizi pubblici o aree edificabili, non facenti parte di zone di cui alla legge 167, dovranno avere un distacco minimo di m.6,00 dalla linea di delimitazione di zona.

Nel caso di edifici ricadenti nell'ambito di aree vincolate dai piani di zona in esecuzione della legge 167, il distacco minimo di ciascun edificio dal confine dell'area a disposizione dovrà essere di m. 6,00.

La sagoma dei fabbricati prospettanti su strada deve essere contenuta entro l'inclinata a 45° (rapporto 1 ad 1) con origine dal filo stradale del fronte opposto nel caso che l'area prospettante sia a destinazione pubblica e dai distacchi minimi previsti dalle norme relative alle singole zone, nel caso che l'area prospettante abbia destinazione residenziale o commerciale.

L'ordinata va misurata facendo coincidere l'intersezione degli assi con le linee effettive o presunte di spiccatto di ciascun fabbricato.

Le sagome dei fabbricati non prospettanti su strada devono essere contenute entro le inclinate a  $45^\circ$  aventi per ascissa la distanza fra i due fabbricati, misurata al piede dei fabbricati, e per ordinata la stessa misura facendo coincidere l'intersezione degli assi con le linee effettive o presunte di spiccato di ciascun fabbricato.

La sagoma dei fabbricati affacciantisi su aree con destinazione a servizi pubblici deve essere contenuta nell'inclinata a  $45^\circ$  (rapporto 1 ad 1) con origine dalla linea di delimitazione di zona.

La sagoma dei fabbricati affacciantisi su area edificabile non soggetta al vincolo di cui alla Legge 167 dovrà essere contenuta nell'inclinata a  $45^\circ$  (rapporto 1 ad 1) con origine dal distacco minimo previsto dalle norme relative alle singole aree oltre la linea di delimitazione di zona.

A parziale deroga possono essere ammessi brevi distacchi tra la fronte di un corpo di fabbrica e la testata di un altro, testata la cui larghezza non sia superiore a m.15 tra due spazi interni o tra spazio interno e strada: tali brevi distacchi debbono essere pari almeno alla metà dell'altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiore a m.12.

Nessuna misura minima di distacco viene fissata tra testate di edifici prive di vedute e di luci.

Tra le facciate di edifici prive di finestre di stanze abitabili, ivi comprese le cucine, valgono le norme stabilite per le chiostrine dal Regolamento Generale Edilizio vigente, purchè la proiezione ortogonale di un fronte sull'altro non sia superiore a m.10.

Le distanze tra i fabbricati saranno misurate dal perimetro esterno dei muri di qualsiasi avancorpo o corpo a sbalzo chiuso".

- 3) L'art. 7 delle Norme generali è modificato con l'inserimento del seguente comma tra il I e il II comma:

"Nel caso di fabbricati sollevati su pilastri le zone porticate sono escluse dal calcolo della cubatura edificabile fuori terra".

4) L'Art.9 è così sostituito:

"Sono eccezionalmente consentite costruzione accessorie purchè siano esclusivamente utilizzate per servizi sociali e collettivi della residenza e richieste da Enti pubblici.

La superficie coperta di tali costruzioni non deve superare 1/10 dell'area a disposizione non impegnata dall'edificio o dagli edifici principali. L'altezza massima consentita non può superare m.4.

La destinazione d'uso dovrà essere vincolata con atto notarile registrato e trascritto.

Tutti gli spazi interni al lotto non impegnati dall'edificio o dagli edifici principali nè da strade o rampe di accesso ai piani seminterrati o interrati, nè da piazzali per la sosta delle autovetture, dovranno essere sistemati e mantenuti a giardino".

5) L'ultimo comma dell'art.10 è soppresso.

6) L'art. 11 delle Norme tecniche generali assume il n.12 e il testo delle norme è integrato dalla seguente disposizione che costituisce l'art.11:

"In sede attuativa dei piani di zona e dei piani planovolumetrici approvati potranno essere modificati, su parere conforme della Commissione Consultiva Urbanistica, i fili fissi, le sagome di ingombro, le dimensioni dei lotti di pertinenza dei fabbricati, la viabilità secondaria, nonché la ripartizione delle cubature previste per ciascun isolato".

COMUNE DI ROMA

Piano per l'acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare (Legge 18 aprile 1962 n. 167).

COMPENDIO DELLE NORME URBANISTICHE EDILIZIE PER L'ESECUZIONE  
DEL PIANO DI ZONA N. 5/BIS

TITOLO I - Generalità e contenuto del Piano

Art. 1 - L'edificazione nell'ambito del presente piano di zona è disciplinata dalle Norme tecniche generali, approvate con D.M. 11/8/1964 n. 3266 e modificate con D.M. 23/12/66 n. 2046 e successivamente con delibera consiliare n. 1355 del 20/4/71, allegate al presente Piano quale parte integrante dello stesso salvo le specifiche prescrizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2 - Contenuto del Piano - Il Piano soggetto alle presenti Norme riguarda la zona n. 5/bis (Serpentara 2<sup>a</sup>) e comprende le aree individuate nella planimetria catastale (tav. 2.B.) e descritte nell'allegato elenco catastale 2.0.

Il Piano si compone dei seguenti elaborati:

2.B. Planimetria catastale e perimetro del piano di zona  
(rapp. 1:2.000)

2. Destinazione d'uso delle aree (rapp. 1:2.000)

2.C. Perimetri regolatori ed allineamenti (rapp. 1:1.000)

2.D. Rete viaria e rimodellamento del terreno (rapp. 1:1.000)

2.F. Planovolumetrico (rapp. 1:1.000)

2.G. Sezione e profili (rapp. 1:500)

2.H.- Schemi tipi edilizi (rapp.1:200).

4. Compendio delle norme urbanistiche-edilizie (che costituiscono il presente elaborato)

5.- Relazione tecnica e preventivo di spesa

A miglior comprensione degli elaborati si aggiungono:

2.I. Tavola d'insieme a colori (rapp.1:2.000).

2.E. Schema planovolumetrico a q. pilotis (rapp.1:1.000).

2.L. Piano di grande viabilità zona nord-est.

### Art. 3 - Valore normativo del Piano

Hanno valore vincolativo per la realizzazione delle opere e degli edifici:

- a)- il perimetro delle aree vincolate indicato nella planimetria catastale (tav. 2.B.)
- b)- Le prescrizioni riguardanti gli allineamenti dei fabbricati, le quote, i perimetri regolatori, la progettazione unitaria per i lotti ad essa soggetti: il tutto contenuto nella tav. 2.C.
- c)- Gli indici edilizi, le cubature per ciascun lotto previste e la superficie dei lotti come indicate nell'abaco di cui al n. 8 delle presenti e nello schema di utilizzazione (All.A).
- d)- La destinazione d'uso delle aree e degli edifici di cui alla tav. 2.

Hanno valore indicativo:

- a)- i tracciati viari nelle aree esterne alla zona vincolata dal Piano.
- b)- Le indicazioni volumetriche della esemplificazione planovolumetrica della tav. 2.F.
- c)- Il trattamento delle zone verdi.

TITOLO II - Destinazioni di uso previste nel Piano

Art. 4 - Le aree sono classificate secondo la seguente destinazione di uso (tav. 2 )

- a)- aree per sedi viarie, parcheggi pubblici;
- b)- aree per verde pubblico;
- c)- aree per edilizia residenziale e terziaria;
- d)- aree per servizi pubblici.

Tra le aree per verde pubblico è stata distinta con tratteggio un'area dell'A.C.E.A. a protezione dei pozzi di attingimento d'acqua.

Gli edifici sono stati classificati secondo le seguenti destinazioni d'uso:

- a)- edifici per abitazioni e servizi della residenza;
- b)- edifici per commercio e attività terziarie in genere;
- c)- edifici per servizi pubblici.

Art. 5 - Destinazione di uso delle aree

- a)- aree per sedi viarie, parcheggi pubblici, aree pedonali.

Sono destinate al traffico veicolare e pedonale ed al la sosta temporanea dei veicoli.

- b)- Aree verde pubblico

Sono comprese sia le aree destinate alla formazione di parco pubblico di tipo naturale, sia le aree da destinare a giardino - con piante ornamentali e prato coltivato. Le aree verdi saranno, di norma, libere da ogni costruzione, recinzione e saranno chiuse al traffico veicolare. Eccezionalmente potrà essere consentita la costruzione di piccoli padiglioni a scopo ricrea

tivo, chioschi, etc. di altezza non superiore a m.4,00. Le aree destinate a tali padiglioni o chioschi, con interventi più o meno marcati sull'ambiente naturale, saranno stabilite dall'Amministrazione. Alcune aree destinate a verde pubblico, in prossimità dei particolari complessi edilizi, potranno essere cedute in uso, con precise limitazioni a consorzi di privati e con impegno a curarne la manutenzione.

Nelle aree di verde pubblico previste a tale scopo troveranno posto impianti sportivi. Aree attrezzate per il gioco dei bambini saranno previste in prossimità dei complessi edilizi.

c)- Zone residenziali (R)

Sono composte di lotti edificatori destinati alle abitazioni ed ai servizi ad esse connessi.

d)- Zone non residenziali (M)

Sono composte da lotti edificatori destinati ad attività terziarie (commerciali, uffici, artigianato etc.)

L'Amministrazione potrà all'occorrenza riservarsi la proprietà o l'uso di alcune parti di detti lotti per servizi pubblici.

e)- Zone per servizi pubblici

Sono aree destinate alla creazione di attrezzature quali: Scuole, attività sociali, religiose, sanitarie, assistenziali, amministrative e sportive calcolate secondo gli standards urbanistici definiti nel D.L. 4 aprile 1968 n. 1444.

Art.6 - Destinazione d'uso degli edifici

a)- edifici per abitazioni e per servizi residenziali

sono riservati alla residenza, secondo la tipologia di cui all'abaco allegato e ad attrezzature direttamente collegate alle residenze e destinate: ai servizi tecnici, di custodia e manutenzione, autorimesse, a locali

di servizio degli abitanti (riunioni, giuoco dei bambini etc.).

Di norma al disotto della quota stradale o di spiccatto potranno essere costruiti soltanto un livello di piani interrati destinati al parcheggio privato degli autoveicoli, con impegno ove necessario ad installarvi impianti di sollevamento per le acque nere e bianche.

b)- Edifici per attività terziarie

Oltre alle destinazioni ad attività di tipo commerciale e specificatamente: negozi, magazzini di vendita, pubblici esercizi, locali di ritrovo, di svago e di spettacolo, attrezzature turistiche private alberghiere, possono essere adibiti ad uffici di qualsiasi tipo.

c)- Edifici per servizi pubblici

Sono edifici destinati esclusivamente alle attività indicate negli elaborati grafici (tav. 2) cioè: Scuole, Centro Commerciale, Amministrativo, Sanitario, Culturale, Centro Parrocchiale.

TITOLO III - Indici edilizi

Art. 7 - Criteri di misurazione

Nella tavola 2.C. sono indicati i perimetri regolatori degli edifici a destinazione di uso residenziale o terziaria che ne delimitano la superficie massima d'ingombro (inviluppo) nella quale deve essere compresa la proiezione a terra di ogni volume anche aggettante dalla facciata o dai lati della costruzione, esclusi i balconi.

I fili fissi (perimetri regolatori) indicati con un tratto

marcato costituiscono la linea obbligata e la linea di riferimento delle quote.

Art. 8 - Abaco dei tipi edilizi

Nota: Le altezze sono determinate: per quanto riguarda i piani di abitazione dal soffitto del piano pilotis al pavimento delle terrazze di copertura; per quanto riguarda il piano dei pilotis dal pavimento al soffitto dello stesso (le volumetrie sono indicate nell'Allegato alla presente.

Nell'abaco dei tipi edilizi seguenti, sono indicati, per ciascun edificio i seguenti dati:

a) - Lunghezza massima degli edifici

Tale lunghezza determina la facciata esterna delle tipologie curve e le facciate dei tipi in linea.

b) - Altezza massima degli edifici

E' misurata in metri a partire dalla quota dei marciapiedi, ovvero, dove specificato, dalla quota media del piano dei pilotis. Il piano terreno non potrà avere altezza inferiore a netti mt. 2,40 e non potrà essere adibito ad abitazioni.

L'altezza massima, là dove indicata, è riferita alla quota del marciapiede o del terreno rimodellato alla metà del fronte del fabbricato e per ciascun lotto.

La quota massima è viceversa calcolata con riferimento alla quota media tra quelle rappresentative dell'edificio (quote alle estremità ed al centro) e sarà costante per tutto l'edificio unitario, per ogni singolo lotto costituente il comparto.

c) - Numero dei piani

Il numero dei piani è determinato dall'altezza degli edifici. Di norma i primi quattro piani abitati al

disopra del piano dei pilotis, avranno altezza lorda di mt.3,20 (netta mt.3,00) mentre i piani superiori avranno altezza lorda di mt.3,00.

E' consentita la edificazione anche dei primi quattro piani con altezza lorda di mt. 3,00, ma tale scelta non comporta aumento di cubatura in quanto ai fini del calcolo della volumetria, i primi quattro piani di ciascun edificio saranno conteggiati come di altezza lorda di mt.3,20 anche se effettivamente realizzati con altezza lorda di mt.3,00.

Qualora si intenda conservare la quota massima della copertura, la riduzione di altezza netta dei primi quattro piani potrà andare a beneficio di un aumento dello spessore dei solai dei vari piani.

(Vedi Tabella seguente):

Tipo edilizio	N.	Lunghezza	Altezza	N. piani
In linea curva (residenziale)	1	ml. 462 (filo fisso)	33,80+ <u>2,70</u> 36,50 dalla q. 63,50 di spiccato	11 piani + pilotis
In linea curva (residenziale)	2	ml. 239 (filo fisso)	45,80+ <u>2,70</u> 48,50 dalla q. 66,00 di spiccato	15 piani + pilotis
In linea curva (residenziale)	3	ml. 294 (filo fisso)	24,80+ <u>2,70</u> 27,50 dalla q. 65,00 di spiccato	8 piani + pilotis
In linea (residenziale)	4	ml. 144 (filo fisso)	24,80+ <u>2,70</u> 27,50 dalla q. di mar ciapiede 55,00	8 piani + pilotis
In linea (residenziale)	5	ml. 112 (filo fisso)	27,80+ <u>2,70</u> 30,50 dalla q. di mar ciapiede 55,00	9 piani + pilotis

Tipo edilizio	N.	Lunghezza	Altezza	N. piani
In linea (residenziale)	6	ml. 48 (filo fisso)	21,80+ <u>2,70</u> 24,50 dalla q.56,00 di marciapiede	7 piani + pilotis
In linea curva (residenziale)	7	ml.294 (filo fisso)	24,80+ <u>2,70</u> 27,50 dalla q.50,00 di spiccato	8 piani + pilotis
In linea curva (residenziale)	8	ml.144 (filo fisso)	42,80+ <u>2,70</u> 45,50 dalla q.media 56 (v.all.B)	14 piani + pilotis
In linea (residenziale)	9	ml.144 (filo fisso)	h.5,10+3,00 dalla q.43 h.24,80 h.21,80 dalla q.38 strada	9.1) 1 p. a pon te su strada 10.2) 8 p. + 10.3) 9 p. +
In linea (residenziale)	10	ml.126 (filo fisso)	h.5,10+3,00 dalla q.43 h.24,80 h.27,80 da q.38 strada	10.1) 1 p. a pon te su strada 10.2) 8 p. + 10.3) 9 p. +

Tipo edilizio	N.	Lunghezza	Altezza	N. piani
In linea (residenziale)	11	ml. 134 (filo fisso)	h. 5,10+3,00 dalla q. 43 h. 24,80 h. 27,80 da q. 38 strada	11.1) 1 P. a pon- te su strada 11.2) 8 P. + 11.3) 9 P. +
In linea (casa di riposo)	12	ml. 50,00 (filo fisso)	h. 15,80 da q. 42 terreno	5 piani
A torre (terziaria)	13	ml. 20 (max)	h. 48,80 + <u>2,70</u> 51,50 da q. 40,00 som- mità piastra at- tività terziarie	16 piani + pilotis
A torre (residenziale)	14	ml. 20 (max)	h. 48,80 + <u>2,70</u> 51,50 da q. 36,00 som- mità piastra at- tività terziarie	16 piani + pilotis
A torre (residenziale)	15	ml. 20 (max)	h. 36,80 + <u>2,70</u> 39,50 da q. 36,00 som- mità piastra at- tività terziarie	12 piani + pilotis

Tipo edilizio	N.	Lunghezza	Altezza	N. piani
Libero (terziaria)	16	---	8,00 da q. 32,00	
In linea (terziaria)	17	ml. 53 (filo fisso)	8,00 da q. 62,00	17.1) 1 p. a ponte su strada
In linea (terziaria)	18	ml. 90	15,80 da q. 62,00 della strada da	3 piani
In linea (terziaria)	19	ml. 80	mt. 21,80 da q. 62,00	19.1) 1 p. a ponte su strada 19.2) 7 p.
In linea (terziaria)	20	ml. 90	mt. 12,80 da q. 62,00 del terreno	4 piani

Tipo edilizio	N.	Lunghezza	Altezza	N. piani
In linea curva (terziaria)	21	---	mt. 4,00 + 5,10 (3,40) dalla q. 62,00 della strada	1 piano a ponte sulla strada
In linea curva (terziaria)	22	---	mt. 4,00 + 5,10 dalla q. 62,00 della strada	1 piano a ponte sulla strada
In linea curva (terziaria)	23	---	mt. 4,00 + 5,10 dalla q. 62,00 della strada	1 piano a ponte sulla strada
In linea (terziaria)	24	---	mt. 21,80 dalla quota 55 del terreno	7 piani
Libero (parcheggio)	25	---	mt. 8,00 dalla q. 32,00 del terreno	

Art. 9 - Cubatura degli edifici

E' misurata in mc. secondo le norme tecniche di attuazione dei piani di zona 167.

Non sono valutate agli effetti della cubatura consentita, le cubature realizzate nei piani sotterranei e nei piani terreni degli edifici residenziali in quanto tassativamente esclusi da ogni destinazione abitativa.

Le cubature realizzabili risultano inferiori in rapporto ai perimetri regolatori ed all'involuppo per consentire alternative nella definizione delle caratteristiche edilizie durante la fase progettuale esecutiva.

Per il fabbricato contraddistinto con il n.8 è indicato in allegato (all. B) anche il profilo regolatore e ciò a causa della particolare giacitura del terreno destinato alla sua edificazione.

Art.10 - Utilizzazione dei piani terreni non abitati.

Indica la percentuale di area chiusa ai piani terreni degli edifici, percentuale che non potrà mai essere superiore ad un sesto della proiezione a terra dell'edificio. In caso di progettazione unitaria è consentito l'accorpamento dei volumi accessori al piano terreno.

Art.11 - All'interno dei comparti dovranno essere garantiti parcheggi privati nella misura prevista dalla Legge n. 765. Tali parcheggi potranno in tutto od in massima parte essere previsti in un piano interrato, purché in conformità con le Norme VV.FF..

TITOLO IV - Modalità di progettazione e di esecuzione degli edifici.Art. 12 - Suddivisione delle aree edificatorie

Agli effetti di verificare gli indici di edificabilità della progressiva attuazione del piano ed al fine di garantire una graduale ma organica attuazione dell'edilizia residenziale, le aree edificatorie sono state suddivise in lotti contraddistinti da due cifre. Il primo numero contraddistingue i lotti che faranno parte di un unico comparto di progettazione unitaria, restando la seconda cifra ad indicare il numero progressivo dei lotti che formano ciascun comparto di progettazione unitaria.

Art. 13 - Formazione dei consorzi

In tutti i casi di progettazione unitaria con proprietà divise è obbligatoria la formazione di consorzi per forme di gestione consortile delle parti comuni.

Art. 14 - Complessi di attuazione unitaria

Per i complessi di progettazione o di attuazione unitaria l'Amministrazione condiziona la cessione di singoli lotti edificabili ricadenti in detti complessi alla sottoscrizione da parte dell'acquirente di un impegno con il quale esso si obblighi:

- 1)- alla accettazione dei vincoli di uso pubblico per i passaggi pedonali e per i passi carrabili;
- 2)- alla partecipazione con gli altri acquirenti dei lotti del complesso ad un consorzio per la sistemazione e la gestione degli spazi liberi o di diretta pertinenza del lotto da acquistare;
- 3)- alla realizzazione delle opere di sua pertinenza entro tempi predeterminati a decorrere dalla data del rilascio della licenza di costruzione.

Art. 15 - Facoltà dell'Amministrazione

E' facoltà dell'Amministrazione, all'atto della immissione sul mercato dei lotti edificabili, indicare, per detti lotti, vincoli ulteriori a quelli rappresentati dai grafici del piano, onde garantire alcuni risultati estetici oppure la realizzazione di opere di utilità pubblica, sia pure di dettaglio; elementi che, ad esempio, potrebbero essere desunti dalle indicazioni della Tav. 2.F. relativa alla interpretazione planivolumetrica.

---



		SUPERFICI MQ.			VOLUMI MC.			
		R	NR	TOTALE	R	NR	TOTALE	
1.1	I	760						(11p.+pilotis
	V	1.410						h. 33,80+
	P	(930)			18.624			2,70
	T	2.170						<u>63,50</u> q.100,00
1.2	I	1.520						
	V	1.824						
	P	(1.860)			37.248			
	T	3.344						q.100,00
1.3	I	1.520						
	V	1.824						
	P	(1.860)			37.248			
	T	3.344						q.100,00
1.4	I	1.520						
	V	1.824						
	P	(1.860)			37.248			
	T	3.344						q.100,00
1.5	I	1.520						
	V	1.824						
	P	(1.860)			37.248			
	T	3.344						q.100,00
1.6	I	1.520						
	V	1.210						
	P	(1.860)			37.248		204.864	
	T	2.730		18.276				q.100,00
2.1	I	1.500						(15p.+pilotis)
	V	1.590						h. 45,80+
	P	(2.520)			50.464			2,70
	T	3.090						<u>q. 66,00</u> q.114,50
2.2	I	1.080	350					
	V	540						
	P	(1.890)	(100)		37.848	(1.050)		
	T	1.620	350					q.114,50
2.3	I	1.500						
	V	750						
	P	(2.520)			50.464			
	T	2.250		7.310				q.114,50

I. inviluppo V. verde privato P. park privato T. totale

R.residenziale NR.non residenziale



SUPERFICI MQ.				VOLUMI MC.			
	R	NR	TOTALE	R	NR	TOTALE	
7.3	I	1.520					
	V	1.240					
	P	(1.366)		27.332			
	T	2.760					q. 77,50
7.4	I	760					
	V	684					
	P	(683)		13.660		95.660	
	T	1.444					q. 77,50
			10.864				
8.1	I	760					(14p.+pilotis)
	V	960					h. 42,80+
	P	(1.180)		23.583			2,70
	T	1.720					q. 56,00
							q. 101,50
8.2	I	760					
	V	760					
	P	(1.180)		23.583			
	T	1.520					q. 101,50
8.3	I	760					
	V	760					
	P	(1.180)		23.583			
	T	1.520					q. 101,50
8.4	I	760					
	V	760					
	P	(1.180)		23.583			
	T	1.520					q. 101,50
8.5	I	760					
	V	760					
	P	(1.180)		23.583			
	T	1.520					q. 101,50
8.6	I	760					
	V	760					
	P	(1.180)		23.583			
	T	1.520					q. 101,50
8.7	I	760					
	V	960					
	P	(1.180)		23.583			
	T	1.720					q. 101,50
			11.040				

SUPERFICI MQ.				VOLUMI MC.			
	R	NR	TOTALE	R	NR	TOTALE	
9.1	I	464					(1p.)
	V	176					h= 5,10+3,00
	P	(140)			(1.392)		
	T	640					
9.2	I	696					8p.
	V	264					h. 24,80+
	P	(696)		13.920			
	T	960					
9.3	I	1.392					
	V	568					
	P	(1.450)		27.840		41.760	
	T	1.960	3.560				h. 27,50
10 <sub>1</sub>	I	464					h= 5,10+3,00
	V	176					
	P	(140)			(1.392)		
	T	640					
10 <sub>2</sub>	I	696					(8p)
	V	264					h. 24,80+
	P	(710)		14.268			
	T	960					
10 <sub>3</sub>	I	696					
	V	304					
	P			15.660		29.928	
	T	1.000	2.600				h. 27,50
11 <sub>1</sub>	I	464					(1p.)
	V	176					h. 5,10+3,00
	P	(140)			(1.392)		
	T	640					
11 <sub>2</sub>	I	696					8p.
	V	264					h. 24,80
	P	(830)		12.180			
	T	960					
11 <sub>3</sub>	I	842					9p.
	V	318					h. 27,80+
	P	(1.000)		18.792		30.972	
	T	1.160	2.720				

SUPERFICI MQ.				VOLUMI MC.			
	R	NR	TOTALE	R	NR	TOTALE	
12	I	725					(5p.)
	V	3.934					h. 15,80
	P	(1.000)			10.000	10.000	
	T	4.659	4.659				
13	I	625					(10p.+pilotis)
	V	-					h. 48,80+
	P	(976)		19.520		19.520	<u>2,70</u>
	T	625	625				h. 51,50
14	I	625					(10p.+pilotis)
	V	-					h. 48,80+
	P	(976)		19.520		19.520	<u>2,70</u>
	T	625	625				h. 51,50
15	I	625					(12p.+pilotis)
	V	-					h. 36,80+
	P	(1.950)			14.720	14.720	<u>2,70</u>
	T	625	625				h. 39,50
16	I	4.330					h. 8,00
	V	-					
	P	(2.700)			26.950	26.950	
	T	4.330	4.330				
17 <sub>1</sub>	I	464					h. 4,00
	V	-					
	P	(140)			1.856		
	T	464					
17 <sub>2</sub>	I	362					h. 8,00
	V	-					
	P	(72)			3.475	5.331	
	T	400	864				
18 <sub>1</sub>	I	464					h. 4,00
	V	-					
	P	(144)			1.448		
	T	464					
18 <sub>2</sub>	I	840					
	V	-					
	P	(112)			11.184	12.632	
	T	1.160	1.624				

SUPERFICI MQ.				VOLUMI MC.			
	R	NR	TOTALE	R	NR	TOTALE	
19 <sub>1</sub>	I	464					h. 4,00
	V	-			1.448		
	P	(140)					
	T	464					
19 <sub>2</sub>	I	720					h. 21,80
	V	240			13.608	15.056	
	P	(140)					
	T	920	1.384				
20	I	464					h. 4,00
	V	-			1.448		
	P	(140)					
	T	464					
20	I	840					3p. = 12,80
	V	320			9.048	10.496	
	P	(900)					
	T	1.160	1.624				
21	I	362					h. 4,00
	V	-			1.448	1.448	
	P	(110)					
	T	362	362				
22	I	362					h. 4,00
	V	-			1.448	1.448	
	P	(110)					
	T	362	363				
23	I	464					h. 4,00
	V	-			1.856	1.856	
	P	(140)					
	T	464	464				
24	I	1.380					7p. = 21,80
	V	740			24.480	24.480	
	P	(2.448)					
	T	2.120	2.120				
25	I						Parcheggio privato
	V	-			-	-	
	P	1.413					
	T	1.413	1.413				

**totalemq 103.523 mc 950.633 142.931 1.093.564**